



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 novembre 2007  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2006/0196 (COD)**

---

---

**13593/6/07  
REV 6 ADD 1**

**POSTES 8  
MI 234  
COMPET 275  
CONSOM 115  
SOC 358  
CODEC 1041**

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio l'8 novembre 2007 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

---

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari il 18 ottobre 2006<sup>1</sup>. La proposta si fonda sull'articolo 47, paragrafo 2 e sugli articoli 55 e 95 del trattato.
2. Il Parlamento europeo ha approvato un parere in prima lettura nella sessione plenaria del 9 luglio 2007.

Nel corso dei suoi lavori il Consiglio ha altresì tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, approvati rispettivamente il 26 aprile e il 6 giugno 2007<sup>2</sup>.

3. L'8 novembre 2007 il Consiglio ha adottato una posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.

---

<sup>1</sup> COM(2006) 594 defin., GU C.

<sup>2</sup> GU C 168 del 20.7.2007, pag. 74.  
GU C 197 del 24.8.2007, pag. 37.

## II. OBIETTIVI

Scopo della proposta relativa alla direttiva di modifica è stabilire l'"ultima fase" che porterà alla completa apertura del mercato eliminando tutti i diritti esclusivi o speciali ancora in vigore per il fornitore/i fornitori del servizio universale e tutti gli altri ostacoli alla fornitura di servizi postali previsti dall'attuale direttiva 97/67/CE relativa ai servizi postali (modificata dalla direttiva 2002/39/CE). Seguendo il calendario stabilito all'articolo 7 della medesima e basandosi su vari studi e su un'approfondita valutazione d'impatto, la Commissione ha confermato che il 1° gennaio 2009 sarà il termine ultimo per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali. Le disposizioni di modifica sono intese ad adattare il quadro regolamentare al nuovo contesto e ad assicurare nel contempo, proponendo un elenco non esaustivo di misure di accompagnamento indicative, la fornitura del servizio universale ed il relativo congruo finanziamento. Al momento dell'entrata in vigore della nuova direttiva, la clausola di durata massima inserita nella direttiva del 2002<sup>3</sup> sarà soppressa (articolo 1, punto 24), considerando (55)), assicurando in tal modo la continuità giuridica oltre la data di scadenza dell'attuale direttiva (31 dicembre 2008).

## III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

### 1. Generalità

Nella seduta plenaria dell'11 luglio 2007 il Parlamento europeo (PE) ha approvato 64 emendamenti alla proposta della Commissione. La posizione comune del Consiglio riflette le modifiche apportate alla proposta della Commissione (si veda il punto 2, lettera a) del presente documento) integrando un considerevole numero di emendamenti,

- testualmente o pressoché testualmente (emendamenti PE nn. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 25, 36, 37, 39, 49, 50, 53, 61, 79),
- parzialmente (emendamenti del PE nn. 10, 13, 20, 31, 46, 47, 48, 56, 58), oppure
- nello spirito, per mezzo di un testo simile (emendamenti PE nn. 21 + 65, 22 + 34, 23, 28, 30, 32, 35, 63, 40, 44 + 81, 46, 52, 55).

---

<sup>3</sup> L'articolo 27 stabilisce che le disposizioni della vigente direttiva si applicano fino al 31 dicembre 2008, salvo diversa decisione.

Un esiguo numero di emendamenti, tuttavia, non si riflette nella posizione comune perché il Consiglio ha convenuto che sono superflui (in quanto coperti da altre modifiche) o perché le disposizioni della proposta originaria della Commissione sono state integrate o completamente riformulate (vedasi il punto 2, lettera b) del presente documento).

La posizione comune contiene inoltre altre modifiche oltre a quelle previste nel parere in prima lettura del Parlamento europeo. È stato apportato un certo numero di modifiche redazionali, per lo più come conseguenza

- dell'inserimento di un nuovo allegato I (Orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale) e della presenza dell'attuale allegato (Norme di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria) come allegato II della direttiva di modifica (articolo 1, punti 16), 17) e 25)) e
- dell'introduzione di nuovi termini tra le definizioni (all'articolo 1, punto 2)) e del conseguente impatto sulla terminologia utilizzata in tutto il testo (ad esempio, articolo 1, punto 18)).

Altre modifiche sono intese ad assicurare la coerenza globale della direttiva, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- la notifica dell'identità del fornitore/dei fornitori del servizio universale alla Commissione (articolo 1, punto 4))
- le norme in materia di separazione contabile e trasparenza (articolo 1, punto 15), unitamente al considerando (41)) e
- le nuove norme sulla procedura di comitato da applicarsi (procedura di regolamentazione con controllo, articolo 1 (punti 16) e 19)), considerando da (43) a (46) e
- l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (considerando (60), sul quale la Commissione ha fatto una dichiarazione).

## 2. Questioni specifiche

### a) **Modifiche apportate alla proposta della Commissione**

La modifica fondamentale apportata alla proposta originaria della Commissione riguarda il termine ultimo per la completa apertura del mercato. Essa fissa (all'articolo 2) alla fine del 2010 il termine ultimo per dare attuazione alla direttiva di modifica, ossia per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali. A determinate condizioni, rigorosamente stabilite, per taluni Stati membri (elencati all'articolo 3 della direttiva) il termine di attuazione è fissato al 31 dicembre 2012, per tener conto di particolari difficoltà attinenti al processo di riforma del settore postale (vedasi il punto (x) del presente documento).

Quanto sopra ha comportato alcune ulteriori modifiche sostanziali della proposta originaria (individuabili all'articolo 1 della direttiva di modifica), che possono essere sintetizzate come segue:

***(i) Logica e campo di applicazione (articolo 1, punto 1), considerando da (1) a (9), (14)-(15), (19)-(20), (22), (56)***

*Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: da 1 a 4, 8-9, 11-12, 13, 16*

La posizione comune conferma gli obiettivi supremi e la logica della politica comunitaria nel settore postale e sottolinea il positivo ruolo che i servizi postali svolgono in quanto servizi di interesse economico generale, nonché il loro contributo agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale nell'UE. Essa chiarisce principalmente il campo di applicazione della direttiva in relazione alla fornitura del servizio universale e considera il finanziamento di tale servizio a condizioni che ne garantiscano la fornitura permanente l'obiettivo cardine della riforma postale. Questo riconoscimento è sancito nel testo e può fungere da principio guida per l'attuazione della direttiva di modifica.

***(ii) Definizioni (articolo 1, punto 2), considerando (17), (27), (42))***

*Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 15, 21 + 65, 36-37*

La posizione comune mira ad aggiornare e adattare alle modifiche regolamentari ed alle nuove circostanze vigenti sui mercati postali un numero cospicuo di definizioni integrate nella direttiva esistente. I termini "*fornitore del servizio universale*", inseriti recentemente, e la distinzione rispetto al "*fornitore di un servizio postale*" operata, nonché il rimaneggiamento della definizione di "*utente*", sono cruciali e sono destinati a chiarire il ruolo e le responsabilità di ciascuno di loro in un contesto di completa apertura del mercato. Inoltre, la posizione comune identifica gli elementi che sono essenziali per poter definire tali i "*servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale*" in conformità della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea ed inserisce nell'elenco delle "*esigenze essenziali*" (che possono indurre uno Stato membro a imporre determinate condizioni per la fornitura di servizi postali), il rispetto delle condizioni di lavoro e delle disposizioni relative alla sicurezza sociale, in conformità del diritto comunitario e nazionale. Il tutto è coerente con l'importanza politica che le considerazioni di ordine sociale continuano a rivestire nel quadro del processo di completa apertura del mercato.

***(iii) Fornitura del servizio universale (Articolo 1, punti da 3) a 6), considerando (5), da (8) a (12), (20)-(21), (23)-(24), da (27) a (30), (36)-(37), (40)-(41), (46), (54)***

*Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 4, 6, 13 e 14, 17 e 18, dal 24 al 27, 32, 39, 43, 62+64, 63*

La posizione comune si fonda sul principio secondo cui la fornitura del servizio universale è un elemento chiave per il completamento del mercato interno dei servizi postali e svolge un ruolo essenziale ai fini della coesione sociale e territoriale. Pertanto, il testo mira a rafforzare le disposizioni dell'attuale direttiva ed a preservarne l'agevole attuazione nel nuovo contesto della completa apertura del mercato. Essa permette agli Stati membri una certa flessibilità in relazione alla designazione ed alle modalità operative del fornitore o dei fornitori del servizio universale, pur assicurando, nel contempo, un riesame periodico della loro conformità ai principi regolamentari stabiliti nella direttiva nonché un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti.

Essa chiarisce inoltre che il fornitore o i fornitori del servizio universale sono tenuti a fornire informazioni sufficientemente dettagliate ed aggiornate sulle caratteristiche specifiche del servizio universale offerto, tra cui le condizioni generali di accesso a tali servizi, nonché le tariffe e gli standard qualitativi. Infine, la posizione comune esclude dal campo di applicazione della direttiva di modifica le disposizioni nazionali che disciplinano le condizioni di esproprio per predisporre la fornitura del servizio universale e riconosce che la fornitura di determinati servizi gratuiti per gli utenti non vedenti ed ipovedenti prevista dagli Stati membri dovrebbe essere mantenuta tale e quale.

***(iv) Finanziamento dei servizi universali (articolo 1, punti 7)-8) e 25), considerando (13), da (25) a (30), (33), (40)-(41), (59))***

*Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 4, 6, 20, 21 + 65, 22, 24, 29-30, 40, 41 + 66, 62 + 64*

La posizione comune, che si fonda sui principi sanciti nella proposta della Commissione, accorda un'attenzione particolare ai mezzi destinati a garantire il finanziamento dei servizi universali. Il Consiglio concorda, in generale, sui mezzi proposti dalla Commissione, dal momento che essi sono pienamente conformi al principio di sussidiarietà e tengono conto delle condizioni nazionali di mercato. Gli Stati membri possono scegliere un'adeguata misura d'esecuzione a tal fine, in funzione delle caratteristiche specifiche del mercato nazionale. Per sopire i timori di alcuni Stati membri quanto al calcolo del costo netto e per assicurare la disponibilità di orientamenti basati su una metodologia indicativa comune, la posizione comune ha inserito nella direttiva un nuovo allegato, ampiamente ispirato all'allegato IV della direttiva relativa al servizio universale.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51 (73).

***(v) Condizioni che disciplinano la fornitura di servizi postali e l'accesso alle reti  
(Articolo 1, punti da 9) a 13), considerando (30), (33))***

*Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 44 + 81*

La posizione comune stabilisce ulteriori condizioni dettagliate per la fornitura di servizi postali e l'accesso alle reti al duplice scopo di assicurare la certezza del diritto per il fornitore/i fornitori del servizio universale e gli altri fornitori di servizi postali e di evitare che si possano utilizzare come ostacoli occulti a discapito dei nuovi operatori del mercato. L'obiettivo generale è rappresentato dal corretto funzionamento dei mercati postali e dalla complementarità di funzionamento delle varie reti postali. Le disposizioni della direttiva lasciano impregiudicato il diritto, per gli Stati membri, di adottare misure atte ad assicurare l'accesso alla rete postale in condizioni di trasparenza, di proporzionalità e di non discriminazione.

La posizione comune prevede, tra le condizioni per il rilascio di autorizzazioni, l'eventuale partecipazione finanziaria, ove ciò sia opportuno, ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione ed il rispetto delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale. Sono inoltre apportati chiarimenti in merito all'esclusione di una "duplice" imposizione (per gli stessi elementi del servizio universale o parti del territorio nazionale) di obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, dell'obbligo di contribuire finanziariamente ad un meccanismo di condivisione dei costi (fondo di compensazione).

***(vi) Disposizioni in materia di lavoro e disposizioni relative alla sicurezza sociale  
(Articolo 1, punti 2) e 10), considerando (16), (53))***

*Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 10, 35, 37*

Come illustrato precedentemente (al punto (ii) del presente documento), la posizione comune inserisce nell'elenco di "*esigenze essenziali*", il rispetto delle condizioni di lavoro e delle disposizioni relative alla sicurezza sociale, in conformità del diritto comunitario e nazionale. Si tiene inoltre conto di considerazioni di ordine sociale nelle disposizioni relative alle condizioni per il rilascio di autorizzazioni, che può, se opportuno, essere subordinato al rispetto di condizioni di lavoro previste dal diritto nazionale o imporne il rispetto (vedasi altresì il punto (v) del presente documento).



***(vii) Principi tariffari e trasparenza della contabilità (conti separati)***

***(Articolo 1, punti 14)-15), considerando (26), (28), (37), (38) e (39), (41))***

*Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 27-28, 30, 47, 48 e 49, 50, 51 e 52, 79*

La posizione comune accetta le innovazioni fondamentali contenute nella proposta della Commissione in relazione ai vari principi tariffari per la fornitura del servizio universale (principio di orientamento ai costi, nonostante un certo grado di flessibilità tariffaria a determinate condizioni). Consente inoltre agli Stati membri di mantenere o introdurre la fornitura di un servizio postale gratuito ad uso degli utenti non vedenti o ipovedenti.

Il fornitore/i fornitori del servizio universale è tenuto/sono tenuti a tenere conti separati per distinguere chiaramente tra i servizi universali ed altri servizi che non fanno parte del servizio universale. Specifiche disposizioni permettono agli Stati membri di applicare le norme in materia di trasparenza (stabilite all'articolo 1, punto 15)) al fornitore del servizio universale designato anteriormente al termine ultimo per la completa apertura del mercato, finché non sarà stato designato/non saranno stati designati un altro fornitore/altri fornitori del servizio universale.

***(viii) Autorità nazionali di regolamentazione e comunicazione di informazioni***

***(Articolo 1, punti 20)-21), considerando (41)-(42), da (47) a (51))***

*Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 18, 33, 35*

La posizione comune non lascia alcun dubbio quanto alla forma di cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione ed esclude in tal modo l'istituzione di nuovi organismi o strutture a livello europeo.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di procedere al monitoraggio dei mercati postali, anche grazie ad un'adeguata comunicazione di informazioni da parte di tutti gli operatori di mercato. I principi generali che disciplinano la comunicazione di informazioni ed il rispetto delle regole in materia di riservatezza sono oggetto, nel testo, di un trattamento appropriato.

***ix) Assistenza della Commissione nell'attuazione della direttiva (articolo 1 (punti 22)e 23)), considerando (32), (52))***

*Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 22, 34, 56, 57 e 58*

La Commissione assume maggiori responsabilità nel nuovo contesto della completa apertura del mercato, in quanto le viene affidato il compito generale di fornire assistenza durante l'attuazione della nuova direttiva, anche in materia di calcolo dei costi netti del servizio universale e di valutazione, su base regolare, di tutti gli sviluppi rilevanti, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali e occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché della qualità dei servizi.

***x) Termine(i) ultimo(i) per la completa apertura del mercato (articoli 2 e 3, considerando (25), (31), (55))***

*Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 7 + 74, 19, 23, 41 + 66 nonché 59, 61, 62 + 64*

Riguardo al(ai) termine(i) ultimo(i) per il completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, il Consiglio ha esaminato attentamente l'approccio sancito nei pertinenti emendamenti del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha ritenuto che il termine ultimo del 1° gennaio 2009 proposto dalla Commissione non si sia mostrato idoneo e ha pertanto proposto una completa apertura del mercato del settore postale dal 31 dicembre 2010. Inoltre ha proposto che gli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/39/CE o gli Stati membri scarsamente popolati e di limitata superficie geografica, o gli Stati membri con una topografia particolarmente difficile, segnatamente quelli con un considerevole ("elevato") numero di isole, possano continuare, fino al 31 dicembre 2012, a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale entro taluni limiti e condizioni.

La posizione comune elenca una serie di Stati membri che hanno esplicitamente richiesto una proroga del termine massimo di attuazione fino al 31 dicembre 2012. La notifica in questione è indirizzata alla Commissione, senza che questo impedisca loro di ultimare l'attuazione anche prima. Per gli Stati membri che desiderano applicare il suddetto termine di attuazione, si applica per un periodo di tempo limitato una clausola di reciprocità nei confronti degli Stati membri che hanno aperto completamente i loro mercati postali.

## **b. Emendamenti del Parlamento europeo**

Il Consiglio ha inoltre esaminato una serie di emendamenti, pur mantenendo una posizione diversa a tal riguardo. In taluni casi il loro riconoscimento risulta comunque chiaro dal combinato disposto delle diverse disposizioni. In particolare,

### **Considerando:**

- l'emendamento 6 non è accettato, in quanto lo studio prospettivo è uno degli elementi considerati dal Parlamento europeo e dal Consiglio quale base per il loro accordo sull'obiettivo fondamentale della direttiva di modifica (cfr. anche il considerando (13));
- gli emendamenti 7 e 74 sono stati modificati nel considerando (13), in cui non è menzionata precisamente una data specifica, ma è chiaramente confermata l'idea di un termine ultimo per il completamento del mercato interno per i servizi postali;
- l'emendamento 11 è stato considerato superfluo, in quanto è sufficientemente trattato nei considerando (14) e (18);
- l'emendamento 13 non è accettato completamente, in quanto parte di esso, a causa del suo carattere normativo, è stata considerata impropria per un considerando ed è riflessa in maniera migliore nell'articolo 1 (punto 18));
- l'emendamento 15 è diventato ora parte della più ampia definizione di "utente" (nell'articolo 1, punto 2));
- l'emendamento 19 è trattato nelle disposizioni fondamentali della posizione comune; diventa chiaro in particolare dal combinato disposto della modifica dell'articolo 2 e del considerando (13);
- l'emendamento 22 è stato esaminato attentamente ed è stato introdotto un nuovo articolo specifico a tal proposito nella posizione comune (articolo 1, punto 23));
- l'emendamento 24 è ritenuto superfluo, in quanto la questione di fondo è trattata nei principi generali che disciplinano il campo di applicazione del servizio universale (n.b.: la Commissione farà anche una dichiarazione pertinente sulla posizione comune del Consiglio);

- emendamento 26: il Consiglio ha ritenuto che, affinché questo emendamento fornisca qualche effetto giuridico, sia più opportuno inserirlo all'interno delle disposizioni principali; pertanto questa idea è ora presa in considerazione nell'articolo 12 (articolo 1, punto 14));
- l'emendamento 27 è stato ritenuto troppo particolareggiato e prescrittivo; invece le disposizioni dell'articolo 12 comprendono tutti i chiarimenti necessari circa le condizioni che giustificano la flessibilità tariffaria e i motivi di interesse pubblico che permettono tariffe uniformi; il considerando (38) fornisce esempi significativi per quest'ultimo caso;
- l'emendamento 29 non è stato appoggiato in quanto la dichiarazione generale soppressa dovrebbe rimanere valida durante il processo di completa apertura del mercato. Comunque il Consiglio ha accolto il relativo emendamento 30 del PE;
- l'emendamento 31 è stato adattato ai principi generali fissati nell'articolo 1 (punto 18));
- sull'emendamento 32 il Consiglio mantiene la sua posizione riguardo alla composizione del comitato postale;
- sull'emendamento 33 il Consiglio appoggia la proposta della Commissione e ritiene che la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità di regolamentazione e la Commissione sia regolata dalle condizioni specifiche fissate nell'articolo 22 (articolo 1, punto 20)).

### **Articoli:**

- riguardo agli emendamenti 41 e 66 il Consiglio appoggia un approccio coerente al finanziamento dei servizi universali; il testo della proposta della Commissione è stato considerevolmente migliorato al fine di riflettere meglio strumenti e modalità per garantirne la fornitura permanente. Inoltre un nuovo allegato I sul calcolo dei costi netti fornisce una base comune indicativa. Gli Stati membri possono fornire alla Commissione i loro piani di finanziamento come indicato nel considerando (26);

- gli emendamenti 62 e 64 hanno costituito la base per la deroga fissata nell'articolo 3 della direttiva di modifica; tuttavia la deroga generale e incondizionata per tutti gli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo l'entrata in vigore dell'ultima direttiva postale 2002/39/CE è stata sostituita da un preciso elenco di Stati membri che hanno esplicitamente richiesto tale deroga;
- l'emendamento 43 ha provocato preoccupazioni e scetticismo in seno al Consiglio e pertanto il Consiglio ha convenuto di mantenere il testo della direttiva esistente, per il motivo ulteriore che la sua pratica non è stata sinora messa in discussione;
- riguardo agli emendamenti 44 e 81 il Consiglio ha effettuato un esame e una riformulazione accurati dell'articolo che tratta le questioni dell'autorizzazione allo scopo finale di eliminare qualsiasi ostacolo alla fornitura senza restrizioni dei servizi postali. Riguardo ai riferimenti precisi ai servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, il Consiglio ha convenuto di mantenere le disposizioni esistenti e la Commissione ha presentato una dichiarazione in merito. Inoltre va notato che la questione del rispetto delle condizioni di lavoro è adeguatamente trattata in altre parti della posizione comune (come indicato al punto 2, lettera a), punto (vi));
- l'emendamento 46 è attualmente trattato in parte nel considerando (35) e in parte nell'articolo 1 (punto 13));
- l'emendamento 51 è stato ritenuto un riferimento superfluo ad un'altra disposizione di modifica della stessa direttiva;
- l'emendamento 54 non è stato accettato dal Consiglio in quanto esula dal campo di applicazione della presente direttiva di modifica e non conforme al principio di sussidiarietà;
- l'emendamento 56 è stato appoggiato dal Consiglio, pur convenendo che la prima relazione sia presentata entro il 31 dicembre 2013 (invece del 31 dicembre 2011), in modo da poter fornire un quadro accurato dell'attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri, inclusi quelli che beneficiano di una proroga del termine di attuazione sino alla fine del 2012;
- l'emendamento 57 è coperto dall'articolo 1 (punto 22)); nella sua relazione periodica la Commissione fornisce una analisi accurata dell'evoluzione dell'occupazione nel settore postale;

- l'obiettivo dell'emendamento 58 è stato accuratamente preso in considerazione nella posizione comune del Consiglio (articolo 1 (punto 23)); tuttavia i limiti di tempo non sono accettati, in quanto l'assistenza della Commissione circa l'attuazione della direttiva deve essere intesa come un compito generale e un esercizio costante in tutto il periodo di attuazione della direttiva. Inoltre il Consiglio sostiene fermamente la posizione per cui non dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli Stati membri presentare alla Commissione i propri piani di finanziamento (considerando (26));
- infine, l'emendamento 59 non è più compatibile con il calendario generale di recepimento fissato nella posizione comune.

#### IV. CONCLUSIONI

La posizione comune è ampiamente ed estesamente basata sul parere del Parlamento europeo in prima lettura e riflette l'equilibro generale raggiunto nei negoziati informali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in vista di concludere un rapido accordo in sede di seconda lettura del Parlamento europeo. Il testo mantiene l'impostazione e l'architettura giuridica proposta dalla Commissione (e basata sull'attuale direttiva 97/67/CE, modificata) al fine di adattare la regolamentazione del settore postale alle nuove condizioni relative al pieno completamento del mercato interno entro la fine del 2010. Fornisce a un certo numero di Stati membri la possibilità di chiedere una deroga (al più tardi fino al 31 dicembre 2012) della data di attuazione della nuova direttiva, al fine di soddisfare particolari esigenze strutturali dei loro mercati postali nazionali.

In questo contesto sono stati apportati importanti chiarimenti e ritocchi in particolare alle pertinenti definizioni della proposta, alle garanzie per la fornitura del servizio universale, incluso il suo finanziamento, al regime di autorizzazione, al ruolo delle autorità nazionali e alla comunicazione di informazioni da parte di tutti i fornitori di servizi postali.

Il Consiglio auspica che il Parlamento europeo confermi il suo accordo sulla posizione comune in vista di una rapida adozione della presente direttiva.

